*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 125**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 1° giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**AVVISO IMPORTANTE**

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

**Ministero della pubblica istruzione**

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1998.

**Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio agli esami di maturità dei corsi ordinari e sperimentali dell'anno scolastico 1997-98.** (Decreto n. 174).

**98A3896**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 maggio 1998, n. **167.**

**Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di L. 109.456.000.000 a saldo del contributo dovuto dall'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i versamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a L. 109.456.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1469):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 12 ottobre 1996.

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede deliberante, il 29 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 26 febbraio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 3341):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede referente, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 19 febbraio 1998; 24 marzo 1998 e 21 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 maggio 1998 (atto n. 3341/*A* - relatore on. BIANCHI).

Esaminato in aula il 18 maggio 1998 e approvato il 19 maggio 1998.

**98G0219**

LEGGE 26 maggio 1998, n. **168.**

**Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di L. 101.886.172.000 a saldo del contributo dovuto alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a ban-

che, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a L. 101.886.172.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1470):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 12 ottobre 1996.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri), in sede deliberante, il 29 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 26 febbraio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 3342):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede referente, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19 febbraio 1998; 24 marzo 1998 e 21 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 maggio 1998 (atto n. 3342/*A* - relatore on. Giovanni BIANCHI).

Esaminato in aula il 18 maggio 1998 e approvato il 19 maggio 1998.

**98G0218**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1998, n. **169.**

**Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per la ippicoltura;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto l'articolo 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, che prevede che con regolamento, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvederà al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi, sulla base dei principi ivi stabiliti;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Visti i pareri resi dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 11 dicembre 1997 e 17 dicembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

Sulla proposta dei Ministri delle finanze e per le politiche agricole;

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCOMMESSE IN GENERALE

Art. 1.

*Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse*

1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.

3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'articolo 2.

Art. 2.

*Concessioni per l'esercizio delle scommesse*

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

*b)* potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

*c)* omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

*d)* eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

*e)* garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

*f)* previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

*g)* riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;

*h)* durata di sei anni.

2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non è rinnovabile.

4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.

5. L'esercizio della scommessa TRIS è attribuito ad un unico concessionario.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.

7. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano

al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS. È, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

*Decadenza e revoca delle concessioni*

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dichiara la decadenza dalla concessione:

*a)* quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

*b)* in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

*c)* in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, ed all'articolo 6, comma 3;

*d)* quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 4.

*Scommesse consentite*

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti.

3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

4. È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.

5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. È vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.

6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

Art. 5.

*Programma ufficiale delle corse*

1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.

2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

3. Tutta l'attività ippica è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

Art. 6.

*Accettazione delle scommesse*

1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:

*a)* presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;

*b)* presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;

*c)* presso le agenzie ippiche;

*d)* presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa TRIS.

2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.

3. È vietata ogni forma di intermediazione.

4. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.

5. Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui all'articolo 4, comma 5, è esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.

6. Con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, previa contestazione, è vietato l'accesso agli ippodromi e alle agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento è comunicato ai gestori degli ippodromi e delle agenzie.

7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.

8. Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse è irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinque milioni.

9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art. 7.

*Validità delle scommesse e dei risultati delle corse*

1. Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della giuria o dei commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa né alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse.

2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa.

3. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.

Art. 8.

*Ricevuta della scommessa*

1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 20.

2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo sportello.

4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.

Art. 9.

*Rimborsi*

1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:

*a)* quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;

*b)* se la scommessa non è considerata valida ai sensi dell'articolo 7, o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1;

*c)* negli ulteriori casi stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.

4. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 10.

*Pagamento delle vincite*

1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le

scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non può procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.

2. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.

Art. 11.

*Soluzione delle controversie*

1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.

4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione è nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e modalità, un supplente.

Art. 12.

*Attribuzione dei proventi*

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.

2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

*a)* sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;

*b)* incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;

*c)* iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;

*d)* finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

*e)* costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;

*f)* realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;

*g)* ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;

*h)* controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;

*i)* promozione dell'attività ippica;

*l)* formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

Art. 13.

*Segnale televisivo per la trasmissione delle corse*

1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole.

*Capo II*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Art. 14.

*Presupposto dell'imposta*

1. L'accettazione di scommesse relative alle corse dei cavalli costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

Art. 15.

*Soggetti passivi*

1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo 14:

*a)* i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;

*b)* i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;

*c)* il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;

*d)* gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.

Art. 16.

*Base imponibile*

1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.

Art. 17.

*Aliquote*

1. L'aliquota dell'imposta unica è stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota è elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.

2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al tredici per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Art. 18.

*Ufficio competente*

1. Competente per l'accertamento dell'imposta unica di cui all'articolo 14 è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate è competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

2. I funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Art. 19.

*Dichiarazione d'inizio di attività*

1. I soggetti di cui all'articolo 15, muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presentano, anche in via telematica, la dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto dei Ministero delle finanze, all'ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al Ministero delle finanze per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 20.

*Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse*

1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al Ministero delle finanze, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. Il collegamento telematico con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria è gratuito.

2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 21.

*Liquidazione e pagamento dell'imposta*

1. Alla chiusura di ogni giornata di corsa il Ministero delle finanze provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte, con l'indicazione delle ricevute utilizzate.

2. I soggetti di cui all'articolo 15 versano l'imposta unica alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana solare nella quale le riunioni di corse hanno avuto luogo secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. I soggetti di cui all'articolo 15 possono delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

Art. 22.

*Rapporti con altri tributi*

1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui all'articolo 15.

2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dàll'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 23.

*Sanzioni*

1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività prevista nell'articolo 19 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

3. Per le violazioni alle norme del presente capo per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente capo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei commi 1, 2 e 3, si applicano, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 24.

*Azioni amministrativa e giudiziaria*

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le controversie relative all'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sono decise in via amministrativa ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Resta ferma l'azione giudiziaria ordinaria prevista dall'articolo 39 del citato decreto n. 640 del 1972, anche in mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo.

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998*
*Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 15*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente: «Provvedimenti per la ippicoltura», reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi.

— Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante: «Disciplina delle attività di gioco» detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa: di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.

— Si riportano i testi dei commi 77 e 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.

78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

*a)* individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

*b)* scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

*c)* gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera *a)* e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

*d)* ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitata almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

*Nota all'art. 14:*

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sulla «istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496», detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

*Nota all'art. 19:*

— Il testo dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

«Art. 88. — Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto della società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5.000».

*Note all'art. 21:*

— Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è il seguente:

«Art. 6. — L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 1 è iscritto nel bilancio dell'entrata:

per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1918, n. 261.

Nella ipotesi in cui il Ministro per le finanze si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 3, la ripartizione verrà effettuata a cura della S.I.A.E. in base alle norme contenute nella convenzione prevista dal suddetto articolo».

— Il testo dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

«Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo.

Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.

Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.

I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico delle banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella di cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233».

*Note all'art. 22:*

— Il testo del sesto comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è il seguente:

«L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge».

— Il testo del primo comma, n. 6, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è il seguente:

«Art. 10 (*Operazioni esenti dall'imposta*). — Sono esenti dall'imposta:

1) - 5) *(Omissis)*;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, nonché all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate».

*Note all'art. 23:*

— Il testo del comma 133 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adozione di un'unica specie di sanzione pecunaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

*b)* riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

*c)* previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

*d)* disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

*e)* previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

*f)* adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

*g)* individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

*h)* disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

*i)* previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

*l)* previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

*m)* previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

*n)* riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

*o)* revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

*p)* disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

*q)* adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

*r)* previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare».

— Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998 - serie generale, sono stati pubblicati i decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 emanati a norma dell'art. 3, comma 133, della legge n. 662/1996 sopra riportato.

— Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 concernente l'imposta sugli spettacoli, è il seguente:

«Art. 37 *(Accertamento delle violazioni).* — Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni alle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni».

*Note all'art. 24:*

— Il testo del comma 133 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è riportato nelle note all'art. 23.

— I testi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, sono i seguenti:

«Art. 38 *(Ricorsi amministrativi).* — Le controversie relative all'applicazione dell'imposta dei tributi connessi e delle soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.

Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza è dato ricorso al Ministro delle finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e della soprattasse superi di L. 150.000.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta ed delle soprattasse superi le L. 150.000.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso il ricorso in revocazione per errore di fatti o di calcoli e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato».

«Art. 39 *(Azione giudiziaria).* — Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa».

**98G0221**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 1998.

**Istituzione dell'archivio notarile distrettuale di Aosta.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto l'art. 106 e 107 primo comma del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, come modificato dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, sull'istituzione degli archivi notarili distrettuali;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 4 del 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti, i distretti notarili di nuova istituzione ed il relativo capoluogo;

Considerato che il citato decreto ministeriale 30 luglio 1997 ha, tra l'altro, istituito il distretto notarile di Aosta;

Che occorre quindi procedere all'istituzione dell'archivio notarile distrettuale di Aosta;

Decreta:

È istituito, nel distretto notarile di Aosta, l'archivio notarile distrettuale con sede nel relativo capoluogo.

Roma, 18 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A4566

DECRETO 25 maggio 1998.

**Apertura al pubblico servizio dell'archivio notarile distrettuale di Aosta e cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario della stessa città.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Visti gli articoli 98 e 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visti gli articoli 106 e 107, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visti gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visti gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, come modificato dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato che l'archivio notarile distrettuale di Aosta, soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1925 a seguito delle modificazioni alla circoscrizione notarile introdotte con il regio decreto-legge n. 2124 del 1924 sopra citato, ha continuato a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già si trovavano conservati;

Considerato che con decreto del Ministro di grazia e giustizia 18 febbraio 1998, in seguito alla revisione decennale della tabella notarile, è stato istituito l'Archivio notarile distrettuale di Aosta e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1998, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione degli archivi notarili, è stata fissata la dotazione organica dell'archivio notarile distrettuale di Aosta;

Ritenuto che, essendosi provveduto in merito ai locali, alle attrezzature ed al personale da assegnare al predetto ufficio, l'archivio notarile distrettuale di Aosta può essere aperto al pubblico, con contestuale cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Aosta, istituito con decreto ministeriale 18 febbraio 1998, è aperto al pubblico servizio con effetto dal 1° luglio 1998.

Da tale data cessa di funzionare l'archivio notarile sussidiario di Aosta ed il relativo materiale documentario rimane conservato nell'archivio notarile distrettuale di Aosta.

Roma, 25 maggio 1998

*Il dirigente generale:* EBNER

98A4567

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Palermo e ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo nel giorno 30 aprile 1998;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Enna nel giorno 2 maggio 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Palermo e ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo nel giorno 30 aprile 1998;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Enna nel giorno 2 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 maggio 1998

*Il direttore regionale:* IGNIZIO

98A4649

DECRETO 13 maggio 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 guigno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

sezione staccata di Caltanissetta della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta e ufficio del registro di Caltanissetta nei giorni 7 e 8 maggio 1998;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina nel giorno 9 maggio 1998;

ufficio del registro di Mistretta nel giorno 11 maggio 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

sezione staccata di Caltanissetta della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta e ufficio del registro di Caltanissetta nei giorni 7 e 8 maggio 1998.

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina nel giorno 9 maggio 1998;

ufficio del registro di Mistretta nel giorno 11 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 maggio 1998

*Il direttore regionale:* IGNIZIO

**98A4650**

DECRETO 25 maggio 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e di Rimini.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visti i commi da 48 a 53 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante le norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come indicato dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicalilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere ecccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga del termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e di Rimini rispettivamente nei giorni 6 marzo e 12 maggio 1998 per lo svolgimento di assemblea del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e di Rimini è accertato rispettivamente per i giorni 6 marzo e 12 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 maggio 1998

*Il direttore regionale:* PIRANI

98A4561

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 aprile 1998.

**Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia) è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384 recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota n. 209316 dell'11 novembre 1992 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Vista la nota n. 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocato sull'aeroporto di Ronchi dei Legionari sono adeguate alla classe richiesta;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia) è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 30 aprile 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

98A4593

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 maggio 1998.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1991 (settennali), 1° giugno 1992 (settennali), 1° giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1998 e scadenza 1° dicembre 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 349609/251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, in circolazione per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, in circolazione per l'importo di lire 9.700 miliardi;

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, in circolazione per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1998 e scadenza nel mese di dicembre 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di giugno 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1998, è determinato nella misura del:

2,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1991, in circolazione per lire 7.500 miliardi, cedola n. 14;

2,80% per i CCT settennali 1° giugno 1992, in circolazione per lire 9.700 miliardi, cedola n. 13;

2,80% per i CCT settennali 1° giugno 1993, in circolazione per lire 4.500 miliardi, cedola n. 11;

2,60% per i CCT settennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

2,60% per i CCT decennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 867.600.000.000 così ripartite:

L. 210.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

L. 271.600.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;

L. 126.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993;

L. 130.000.000.000 per i CCT settennali 22 dicembre 1993;

L. 130.000.000.000 per i CCT decennali 22 dicembre 1993,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A4644

---

DECRETO 18 maggio 1998.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996, 1° maggio 1997 e 1° maggio 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1998 e scadenza 1° novembre 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, in circolazione per l'importo di L. 21.412.000.000.000;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, in circolazione per l'importo di L. 16.434.215.000.000;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, in circolazione per l'importo di L. 15.902.830.000.000;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, in circolazione per l'importo di L. 17.143.835.000.000;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo di L. 5.326.100.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1998 e scadenza 1° novembre 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° maggio 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1998, è determinato nella misura del:

2,75% per i CCT settennali 1° novembre 1995, in circolazione per L. 21.412.000.000.000, cedola n. 6;

2,75% per i CCT settennali 1° maggio 1996, in circolazione per L. 16.434.215.000.000, cedola n. 5;

2,60% per i CCT settennali 1° novembre 1996, in circolazione per L. 15.902.830.000.000, cedola n. 4;

2,60% per i CCT settennali 1° maggio 1997, in circolazione per L. 17.143.835.000.000, cedola n. 3;

2,60% per i CCT settennali 1° maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo di lire 5.326.100.000.000, cedola n. 1.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 2.038.462.802.500 così ripartite:

L. 588.830.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1995;

L. 451.940.912.500 per i CCT settennali 1° maggio 1996;

L. 413.473.580.000 per i CCT settennali 1° novembre 1996;

L. 445.739.710.000 per i CCT settennali 1° maggio 1997;

L. 138.478.600.000 per i CCT settennali 1° maggio 1998,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A4645

---

DECRETO 21 maggio 1998.

**Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 29 maggio 1998 e scadenza 31 maggio 2000.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24);

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 29 maggio 1998 e scadenza 31 maggio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 maggio 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 26 maggio 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 29 maggio 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei crtificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

*Il Ministro:* CIAMPI

98A4646

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 gennaio 1998.

**Approvazione del regolamento per l'organizzazione e la gestione della riserva naturale marina di Capo Rizzuto.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 27 e 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificati dai commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21;

Visto il decreto interministeriale in data 27 dicembre 1991 istitutivo dell'area marina protetta di Capo Rizzuto;

Vista la delibera della Consulta del mare, riportata nel verbale relativo alla sessione del 16 giugno 1992 che approva il regolamento tipo di organizzazione delle aree marine protette;

Vista la delibera della commissione di riserva dell'area marina protetta di Capo Rizzuto, riportata nel verbale n. 2 del 9 settembre 1993 che approva la proposta del regolamento presentata dal capo del compartimento marittimo sulla base del regolamento tipo approvato dalla Consulta per la difesa del mare;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la convenzione stipulata in data 21 maggio 1997 tra il Ministero dell'ambiente e la provincia di Crotone, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente in data 9 ottobre 1997;

Vista la nota n. 12896 del 2 ottobre 1997, con la quale la provincia di Crotone ha manifestato l'accettazione del predetto regolamento;

Considerata la necessità di procedere all'emanazione del regolamento dell'area marina protetta di capo Rizzuto, al fine di realizzare compiutamente le finalità;

Decreta:

In esecuzione del decreto interministeriale del 27 dicembre 1991, con il quale è stata istituita l'area marina protetta di «Capo Rizzuto», è approvato il regolamento di organizzazione della medesima, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 gennaio 1998

*Il Ministro:* RONCHI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1998*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 14*

---

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA «CAPO RIZZUTO»

Art. 1.

*Soggetto attuatore*

Alla provincia di Crotone è affidata l'organizzazione e la gestione della riserva marina «Capo Rizzuto» per il raggiungimento delle finalità istituzionali segnatamente indicate nel decreto istitutivo della riserva medesima.

Art. 2.

*Organi di gestione*

Sono organi di gestione della riserva:

*a)* il responsabile della riserva;

*b)* la commissione della riserva;

*c)* il comitato consultivo tecnico-scientifico.

Art. 3.

*Responsabile della riserva*

Al responsabile della riserva, nominato dall'Ente gestore, compete:

*a)* l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente per il perseguimento delle finalità proprie della riserva;

*b)* l'amministrazione contabile della riserva;

*c)* la predisposizione, di intesa con il comitato consultivo tecnico scientifico, di programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici;

*d)* la predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione della riserva e del programma di gestione annuale correlato al piano, con specifica previsione degli stanziamenti necessari:

1) per la ricerca scientifica;

2) per l'attività didattica educativa;

3) per le attività divulgative,

suddividendoli fra parte capitale e parte corrente;

*e)* la disciplina delle attività di pesca marittima professionale nella zona di riserva generale e di riserva parziale, al fine di consentire l'esercizio, in modo razionale e mirato, unicamente da parte dei pescatori residenti nell'area della riserva marina;

*f)* la disciplina delle attività di pesca sportiva nelle zone di riserva generale e di riserva parziale, determinando, modalità, attrezzi e periodi consentiti;

*g)* la disciplina delle attività antropiche nella fascia territoriale costiera del demanio marittimo compresa nella riserva e nella zona dei trenta metri dal confine demaniale e entro la quale la realizzazione di nuove opere è subordinata ad autorizzazione dell'Ente gestore;

*h)* la disciplina dell'attività di visite guidate nelle aree della riserva;

*i)* l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

*l)* l'istituzione e la tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili della riserva marina;

*m)* l'inoltro alle autorità vigilanti dei rapporti periodici sull'andamento della riserva predisposti dal comitato consultivo tecnico scientifico;

*n)* la predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento della riserva, con riferimento ai rapporti periodici elaborati dal comitato consultivo tecnico scientifico, da inoltrare al Ministero dell'ambiente con le eventuali osservazioni della commissione di riserva;

Art. 4.

*Commissione di riserva*

La commissione di riserva, composta ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come integrata e modificata dal punto 10 dell'art. 2 della legge n. 349/1996, affianca l'Ente gestore in tutte le attività amministrative, gestionali, promozionali e di funzionamento della riserva.

La commissione è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il capo del compartimento, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o con avviso telegrafico, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno tre giorni prima della data di riunione, per esprimere pareri sulle determinazioni da adottare per la gestione e il funzionamento della riserva e, in particolare, per l'esercizio di tradizionali attività economiche e di pesca da parte delle popolazioni residenti, sui programmi, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

La commissione può formulare proposte e avanzare suggerimenti per tutto quanto concerne il funzionamento della riserva, dei quali dovrà comunque essere data comunicazione all'amministrazione vigilante in occasione della redazione della relazione annuale. A tal fine la commissione ha facoltà di autoconvocarsi, tramite la propria segreteria, e di fissare l'ordine del giorno qualora lo richieda *un quorum* del 51% dei membri della commissione.

La commissione della riserva deve essere necessariamente riunita per esprimere il parere:

1) sul piano di valorizzazione ambientale ed economica della riserva;

2) sul programma annuale di gestione e sui piani di spesa relativi alle attività tecnico-scientifiche, didattico-educative e divulgative della riserva;

3) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

4) sulla relazione annuale redatta dall'Ente gestore sul funzionamento della riserva.

La commissione di riserva si avvale di una propria segreteria composta da personale civile o militare della capitaneria di porto nel numero massimo di due persone.

Ai componenti della commissione che risiedono fuori dall'area del comune di Capo Rizzuto verrà corrisposto per ogni seduta, dietro presentazione della documentazione giustificativa, un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, nei limiti di cui alla vigente normativa in di trattamento di missione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

*Comitato consultivo tecnico scientifico*

Il comitato consultivo tecnico scientifico è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare sentiti l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e la commissione di riserva.

I componenti del comitato consultivo tecnico-scientifico durano in carica quattro anni.

Esso è composto da:

il responsabile della riserva, che lo presiede;

un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

un esperto dell'Università della Calabria - designato dalla regione Calabria;

un archeologo - designato dalla soprintendenza archeologica della Calabria.

Ad esso sono demandati compiti di ausilio al responsabile ed alla commissione di riserva.

Il comitato consultivo tecnico-scientifico su richiesta del responsabile della riserva sentita la commissione, predispone annualmente il programma di ricerca scientifica e ne controlla l'esecuzione, nonché propone programmi di attività didattiche e divulgative.

Il comitato tiene informati gli organi di gestione della riserva sull'attività svolta e sui programmi di salvaguardia dell'ambiente, dei beni culturali e di ogni forma di vita autoctona, nonché sulle attività di campionamento delle acque, dei fondali o di specie animali o vegetali a scopi scientifici.

Alla fine di ogni anno il comitato consultivo tecnico-scientifico predispone una relazione sulle proprie attività di ricerca.

Il comitato consultivo tecnico-scientifico esprime parere in merito a ogni atto di straordinaria amministrazione relativo a problematiche tecniche e scientifiche, didattico-educative e di divulgazione della conoscenza del mare.

Ai membri comitato consultivo tecnico-scientifico spetta il compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

*Organizzazione della riserva*

L'Ente gestore è autorizzato a stipulare contratti di fornitura e di servizi con società, enti o istituti allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento, sentita la commissione di riserva.

Art. 7.

*Gestione della riserva*

La gestione della riserva è finanziata con le seguenti entrate:

*a)* contributo statale straordinario e decrescente fino al raggiungimento dell'obiettivo dell'autonomia gestionale;

*b)* contributo di enti pubblici e privati e di privati;

*c)* proventi economici dei servizi e delle autorizzazioni resi ai privati;

*d)* proventi di iniziative economiche direttamente attivate dall'ente gestore, secondo quanto previsto dall'art. 9 della convenzione di affidamento.

Le entrate e le spese dovranno risultate in un apposito prospetto riepilogativo, allegato al bilancio provinciale, costituendone parte integrante.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ente gestore dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Entro il 30 marzo di ogni anno deve essere predisposto il conto consuntivo riferito all'anno precedente da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

*Controllo amministrativo-contabile*

Il controllo amministrativo-contabile alla gestione della riserva marına e realizzato secondo la normativa prevista per gli enti locali.

Art. 9.

*Ricerca scientifica*

La responsabilità della ricerca s/cientifica nell'area della riserva marına e demandata al comitato di cui all'art. 5.

Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica della riserva, elaborati dal comitato stesso, specifici incarichi di ricerca protranno essere affidati a istituti, enti o organismi esterni.

Le attività di ricerca scientifica possono comprendere programmi individuali o collettivi. La ricerca scientifica, nell'ambito della riserva, potrà anche essere condotta autonomamente da istituti, enti o organismi esterni, nei limiti e con le modalità indicati dal comitato tecnico scientifico sempreché autorizzata dall'ente di gestione. In ogni caso i programmi di ricerca dovranno esplicitare:

1) l'oggetto, le finalità, le modalità e la durata della ricerca;

2) i nominativi dei partecipanti al programma di ricerca con l'individuazione del responsabile del programma;

3) l'impegno da parte del responsabile del programma di ricerca di fornire, al responsabile della riserva almeno cinque copie delle pubblicazioni o dei lavori scientifici svolti in esito al programma di ricerca;

4) l'impegno a cedere al responsabile della riserva il materiale naturalistico raccolto;

5) l'impegno a evidenziare nelle pubblicazioni scientifiche, derivanti dalla ricerca, che quest'ultima è stata resa possibile con il consenso e sotto la supervisione degli organi di gestione della riserva istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare.

I programmi di ricerca interessanti la pesca marittima dovranno essere conformati alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali concernenti la ricerca scientifica per la pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 anche ai fini del loro finanziamento.

Art. 10.

*Modalità di accesso e di visita del pubblico*

L'accesso del pubblico all'interno delle aree di riserva è consentito, conformemente alle disposizioni previste in materia dal decreto istitutivo, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo tecnico-scientifico e la commissione di riserva.

Il responsabile della riserva marina «Capo Rizzuto», approva le tariffe massime per tutti i servizi resi da enti, società, associazioni, autorizzati all'esercizio di attività rientranti nelle finalità istituzionali della riserva.

Potrà essere disposta la sospensione delle visite e di ogni altra attività antecedentemente autorizzata, per comprovate esigenze di salvaguardia ecologica o di sicurezza della vita umana in mare.

Le visite guidate, anche subacquee, sono finalizzate allo scopo didattico-educativo-divulgativo e sono condotte con l'ausilio del personale all'uopo autorizzato. Le immersioni subacquee, l'ancoraggio di natanti, le attività turistico-balneari e ogni altra attività rilevante sotto il profilo della tutela ecologica della riserva, vengono regolamentate dall'Ente gestore, sentita la commissione di riserva.

Art. 11.

*Attività di pesca professionale e sportiva*

Nell'area di riserva generale l'attività di pesca professionale da parte dei pescatori residenti nell'area di riserva e di pesca sportiva da parte dei visitatori della riserva potrà essere effettuata soltanto se autorizzata dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva, ed alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo ente.

Condizioni imprescendibili per l'adozione del provvedimento autorizzativo e l'accertamento tramite il comitato consultivo tecnico-scientifico, della compatibilità dell'attività di pesca da autorizzare con le primarie esigenze di tutela della integrità dell'ambiente marino della riserva.

L'attività eventualmente autorizzata potrà essere sospesa, in qualsiasi momento, dal responsabile della riserva, allorché lo richiedano esigenze di tutela ambientale.

Nella determinazione dei limiti all'esercizio dell'attività di pesca in relazione allo «sforzo di pesca» ammissibile nella riserva, sarà data priorità alla pesca professionale.

Art. 12.

*Attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

Durante le visite alla riserva sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

Le riprese professionali fotografiche, cinematografiche e televisive, a scopo commerciale e con fini di lucro, devono essere autorizzate dal responsabile della riserva sentita la commissione di riserva, su richiesta scritta degli interessati indicante:

la durata e i metodi della ripresa;

l'oggetto, gli scopi e il tipo di diffusione delle pellicole e/o del filmato;

il personale incaricato delle riprese e il responsabile del programma.

In caso di autorizzazione, le riprese sono subordinate al pagamento di un diritto il cui ammontare è stabilito dal responsabile della riserva d'intesa con la commissione di riserva, ed è comprensivo delle spese di assistenza e di vigilanza affrontate per il personale ed i mezzi impiegati a tal fine.

Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dal responsabile della riserva, comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare le specie vegetali e l'ambiente naturale della riserva in genere.

Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione o la prosecuzione dell'attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievole ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi della riserva.

Il responsabile del programma delle riprese è tenuto a far pervenire al respondabile della riserva copia delle pellicole, delle diapositive e dei nastri magnetici di registrazione delle riprese effettuate.

In ogni caso il responsabile della riserva ha diritto di rivedere la produzione prima della sua presentazione esterna e dell'utilizzazione a qualsiasi fine e di disporre eventuali modifiche formali.

In sede di diffusione dlele pellicole o del filmato dovrà essere chiaramente indicato che le riprese sono state autorizzate dagli organi di gestione della riserva naturale marina di «Capo Rizzuto», istituita con decreto del Ministero dell'ambiente.

Art. 13.

*Associazioni ambientaliste*

Il responsabile della riserva, sentita la commissione di riserva, può stipulare protocolli d'intesa con le associazioni di volontariato e ambientaliste riconosciute dalla legge, al fine di una proficua collaborazione per il conseguimento delle finalità della riserva.

Art. 14.

*Vigilanza*

Alla capitaneria di porto di Crotone è affidato il coordinamento della vigilanza sulle attività condotte nell'area di riserva marina ed il perseguimento, unitamente a tutti gli organi di polizia, delle eventuali violazioni alle disposizioni attuative emanate con ordinanza del capo del compartimento marittimo di Crotone e delle altre leggi vigenti.

**98A4565**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 aprile 1998.

**Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino «Traumatocampa pityocampa».**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938 recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino;

Considerato che la processionaria del pino «Traumatocampa pityocampa» (Den. et Schiff.) è un lepidottero molto diffuso nell'area del Mediterraneo ed è endemico in Italia, ad esclusione della Sardegna ove risulta assente;

Rilevata la gravità dei problemi connessi alle ricorrenti pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni ecologiche, selvicolturali e climatiche;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per la salute dell'uomo e degli animali;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino «Traumatocampa pityocampa» (Den. et Schiff.);

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la processionaria del pino «Traumatocampa pityocampa» (Den. et Schiff) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.

Art. 2.

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali, ne da comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal servizio fitosanitario regionale.

Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.

Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.

Art. 4.

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.

Art. 5.

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.

Art. 6.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 aprile 1998

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998*
*Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 159*

**98A4562**

---

DECRETO 17 aprile 1998.

**Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano «Ceratocystis fimbriata».**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;

Considerato che in alcune regioni è stata constatata la presenza sul platano della malattia denominata cancro colorato del platano causata dall'agente patogeno «Ceratocystis fimbriata Ell. et Halsted f.sp. platani Walter»;

Considerato che l'infezione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberate del territorio nazionale;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano «Ceratocystis fimbriata» Ell. et Halsted f.sp. platani Walter;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno «Ceratocystis fimbriata» Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di «Ceratocystis fimbriata» sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali.

Art. 3.

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal servizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi.

Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Art. 5.

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I propietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere,

mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Art. 6.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Il servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

È facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998*
*Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 158*

98A4563

DECRETO 17 aprile 1998.

**Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè «Comstokaspis perniciosa Comst.».**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria alla cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.);

Considerato che la cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.) è un fitofago endemico in Italia ma molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo ed in Europa;

Rilevato che il fitofago non è più considerato un parassita da quarantena in Italia e nella Comunità europea;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di difesa qualora, in particolari condizioni ecologiche ed agroambientali, si verifichi una pericolosa diffusione del fitofago;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.);

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la cocciniglia di San Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produttività o la sopravvivenza delle colture agrarie, ornamentali o forestali.

Art. 2.

Le aree di cui all'art. 1 sono da individuare in:

*a)* vivai di piante fruttifere destinate alla costituzione di frutteti, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;

*b)* vivai di piante arbustive ornamentali, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;

*c)* vivai di piante arboree destinate alla costituzione di colture specializzate da legno, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;

*d)* frutteti abbandonati o piante ospiti del parassita trascurate e poste in situazioni tali da poter divenire fonte di pullulazione del fitofago.

Art. 3.

La necessità degli interventi dovrà essere accertata dai servizi fitosanitari regionali i quali determineranno le aree contaminate e, secondo la gravità dell'infestazione, indicheranno i metodi per il controllo del fitofago o imporranno la distruzione delle piante colpite.

Art. 4.

È vietato il commercio, su tutto il territorio nazionale, di piante, parti di piante e legname infestati dal fitofago.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 18 maggio 1971, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 6.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998*
*Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 156*

**98A4564**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 maggio 1998.

**Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di integrazione della predetta

norma, che ha disposto, per i nuclei familiari con due o più figli, l'aumento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo;

Visto l'art. 47-*quinquies* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988 è aumentato con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno stesso nei casi di nucleo comprendente più di due figli;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995, con il quale, ai sensi del predetto art. 47-*quinquies* del già citato decreto-legge n. 41/1995, l'assegno per il nucleo familiare è stato aumentato, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due figli;

Visto l'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che ha previsto, per i nuclei con figli minori, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1996;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996 con il quale è stata confermata la maggiorazione di cui al precedente decreto ministeriale 1° agosto 1995 ed è stato aumentato a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988, per i nuclei con figli minori, nelle misure indicate nelle tabelle A, B, C;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, che ha stabilito di incrementare i limiti di reddito e gli importi e ha fissato i criteri per l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1997 con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è stato maggiorato nelle misure previste dalla predetta legge n. 663/1996 e indicate nelle allegate tabelle numerate da 1 a 10;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, che stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarietà sociale, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare, indicati nelle tabelle di cui al precedente decreto ministeriale 19 marzo 1997, con esclusione delle tabelle 10 e 20 per le quali non sono previsti aumenti, siano incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio;

Considerato che i limiti della maggiore spesa previsti dalla precitata legge n. 450 del 1997 sono stati fissati in lire 595 miliardi per l'anno 1998, lire 618 miliardi per l'anno 1999 e lire 618 miliardi per l'anno 2000;

Considerato che tali limiti di spesa devono essere ripartiti in proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato e al settore pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1998 i limiti di reddito e l'importo dell'assegno per il nucleo familiare sono maggiorati nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al presente decreto e numerate da 1 a 9, costituiscono parte integrante del decreto stesso.

Art. 2.

Per effetto degli aumenti di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo totale dell'assegno spettante ai nuclei familiari presi in considerazione dal presente decreto è, pertanto, quello fissato nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al decreto stesso e numerate da 11 a 19, ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono ripartite, tra il settore pubblico e quello privato, nella misura rispettivamente del 15 per cento e dell'85 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

*Il Ministro per la solidarietà sociale*
TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 26*

TABELLA 1

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a 19.953 | - | - | 13.000 | 25.000 | 36.000 | 50.000 | 63.000 |
| 19.954 - 24.691 | - | - | 12.000 | 22.000 | 34.000 | 49.000 | 61.000 |
| 24.692 - 29.428 | - | - | 9.000 | 19.000 | 32.000 | 48.000 | 59.000 |
| 29.429 - 34.163 | - | - | 7.000 | 16.000 | 29.000 | 46.000 | 57.000 |
| 34.164 - 38.901 | - | - | 5.000 | 11.000 | 24.000 | 41.000 | 51.000 |
| 38.902 - 43.639 | - | - | 5.000 | 8.000 | 22.000 | 39.000 | 49.000 |
| 43.640 - 48.376 | - | - | 5.000 | 6.000 | 18.000 | 37.000 | 47.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | - | 5.000 | 5.000 | 14.000 | 34.000 | 44.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | - | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 32.000 | 43.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | - | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 23.000 | 40.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 16.000 | 30.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | - | 5.000 | 8.000 | 16.000 | 22.000 |
| 72.061 - 76.798 | - | - | - | 5.000 | 8.000 | 13.000 | 22.000 |
| 76.799 - 81.535 | - | - | - | - | 8.000 | 13.000 | 19.000 |
| 81.536 - 86.273 | - | - | - | - | - | 13.000 | 19.000 |
| 86.274 - 91.011 | - | - | - | - | - | - | 19.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998
I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat

TABELLA 2

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| **Reddito familiare annuo (migliaia di lire)** | **Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 e più** |
| fino a 23.111 | - | 18.000 | 33.000 | 73.000 | 98.000 | 128.000 | 157.000 |
| 23.112 - 27.849 | - | 14.000 | 29.000 | 66.000 | 94.000 | 126.000 | 153.000 |
| 27.850 - 32.584 | - | 10.000 | 24.000 | 59.000 | 87.000 | 124.000 | 149.000 |
| 32.585 - 37.321 | - | 5.000 | 18.000 | 51.000 | 80.000 | 119.000 | 145.000 |
| 37.322 - 42.060 | - | 5.000 | 13.000 | 41.000 | 71.000 | 109.000 | 131.000 |
| 42.061 - 46.797 | - | 5.000 | 9.000 | 34.000 | 65.000 | 105.000 | 127.000 |
| 46.798 - 51.533 | - | - | 6.000 | 28.000 | 56.000 | 99.000 | 122.000 |
| 51.534 - 56.270 | - | - | 6.000 | 24.000 | 46.000 | 93.000 | 116.000 |
| 56.271 - 61.006 | - | - | 5.000 | 21.000 | 39.000 | 88.000 | 113.000 |
| 61.007 - 65.745 | - | - | 5.000 | 21.000 | 36.000 | 67.000 | 107.000 |
| 65.746 - 70.483 | - | - | 5.000 | 18.000 | 36.000 | 50.000 | 82.000 |
| 70.484 - 75.219 | - | - | - | 18.000 | 31.000 | 50.000 | 65.000 |
| 75.220 - 79.957 | - | - | - | 18.000 | 31.000 | 43.000 | 65.000 |
| 79.958 - 84.695 | - | - | - | - | 31.000 | 43.000 | 56.000 |
| 84.696 - 89.433 | - | - | - | - | - | 43.000 | 56.000 |
| 89.434 - 94.171 | - | - | - | - | - | - | 56.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998
I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 3

## NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a 23.111 | 10.000 | 16.000 | 38.000 | 70.000 | 90.000 | 115.000 | 138.000 |
| 23.112 - 27.849 | 5.000 | 14.000 | 35.000 | 65.000 | 87.000 | 113.000 | 135.000 |
| 27.850 - 32.584 | 5.000 | 10.000 | 31.000 | 59.000 | 81.000 | 111.000 | 131.000 |
| 32.585 - 37.321 | - | 6.000 | 26.000 | 53.000 | 76.000 | 108.000 | 128.000 |
| 37.322 - 42.060 | - | 5.000 | 22.000 | 44.000 | 69.000 | 99.000 | 117.000 |
| 42.061 - 46.797 | - | 5.000 | 19.000 | 39.000 | 64.000 | 96.000 | 114.000 |
| 46.798 - 51.533 | - | - | 17.000 | 35.000 | 57.000 | 91.000 | 110.000 |
| 51.534 - 56.270 | - | - | 17.000 | 31.000 | 49.000 | 87.000 | 105.000 |
| 56.271 - 61.006 | - | - | 14.000 | 29.000 | 43.000 | 83.000 | 102.000 |
| 61.007 - 65.745 | - | - | 14.000 | 29.000 | 41.000 | 66.000 | 98.000 |
| 65.746 - 70.483 | - | - | 14.000 | 25.000 | 41.000 | 52.000 | 78.000 |
| 70.484 - 75.219 | - | - | - | 25.000 | 35.000 | 52.000 | 65.000 |
| 75.220 - 79.957 | - | - | - | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 65.000 |
| 79.958 - 84.695 | - | - | - | - | 35.000 | 45.000 | 56.000 |
| 84.696 - 89.433 | - | - | - | - | - | 45.000 | 56.000 |
| 89.434 - 94.171 | - | - | - | - | - | | 56.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat

TABELLA 4

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| **Reddito familiare annuo (migliaia di lire)** | | | **Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a | | 35.744 | - | - | 25.000 | 48.000 | 68.000 | 93.000 | 118.000 |
| 35.745 | - | 40.479 | - | - | 22.000 | 42.000 | 65.000 | 92.000 | 114.000 |
| 40.480 | - | 45.217 | - | - | 18.000 | 36.000 | 59.000 | 90.000 | 111.000 |
| 45.218 | - | 49.954 | - | - | 18.000 | 30.000 | 54.000 | 86.000 | 107.000 |
| 49.955 | - | 54.692 | - | - | 9.000 | 21.000 | 46.000 | 77.000 | 96.000 |
| 54.693 | - | 59.429 | - | - | 5.000 | 16.000 | 41.000 | 74.000 | 93.000 |
| 59.430 | - | 64.165 | - | - | 5.000 | 11.000 | 33.000 | 69.000 | 88.000 |
| 64.166 | - | 68.902 | - | - | 5.000 | 7.000 | 26.000 | 65.000 | 84.000 |
| 68.903 | - | 73.638 | - | - | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 60.000 | 81.000 |
| 73.639 | - | 78.376 | - | - | 5.000 | 5.000 | 17.000 | 43.000 | 76.000 |
| 78.377 | - | 83.113 | - | - | 5.000 | 5.000 | 17.000 | 29.000 | 55.000 |
| 83.114 | - | 87.851 | - | - | - | 5.000 | 14.000 | 29.000 | 42.000 |
| 87.852 | - | 92.588 | - | - | - | 5.000 | 14.000 | 24.000 | 42.000 |
| 92.589 | - | 97.326 | - | - | - | - | 14.000 | 24.000 | 35.000 |
| 97.327 | - | 102.064 | - | - | - | - | - | 24.000 | 35.000 |
| 102.065 | - | 106.802 | - | - | - | - | - | - | 35.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 5

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a 38.901 | - | 27.000 | 50.000 | 113.000 | 152.000 | 198.000 | 244.000 |
| 38.902 - 43.639 | - | 22.000 | 45.000 | 102.000 | 145.000 | 195.000 | 238.000 |
| 43.640 - 48.376 | - | 14.000 | 37.000 | 91.000 | 134.000 | 192.000 | 230.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | 6.000 | 28.000 | 80.000 | 125.000 | 185.000 | 224.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | 5.000 | 20.000 | 63.000 | 110.000 | 168.000 | 203.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | 5.000 | 14.000 | 53.000 | 101.000 | 162.000 | 197.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | 9.000 | 44.000 | 86.000 | 153.000 | 189.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | 9.000 | 37.000 | 71.000 | 144.000 | 180.000 |
| 72.061 - 76.799 | - | - | 8.000 | 32.000 | 60.000 | 137.000 | 175.000 |
| 76.800 - 81.535 | - | - | 8.000 | 32.000 | 56.000 | 104.000 | 166.000 |
| 81.536 - 86.271 | - | - | 8.000 | 27.000 | 56.000 | 77.000 | 127.000 |
| 86.272 - 91.008 | - | - | - | 27.000 | 47.000 | 77.000 | 101.000 |
| 91.009 - 95.744 | - | - | - | 27.000 | 47.000 | 65.000 | 101.000 |
| 95.745 - 100.480 | - | - | - | - | 47.000 | 65.000 | 84.000 |
| 100.481 - 105.215 | - | - | - | - | - | 65.000 | 84.000 |
| 105.216 - 109.951 | - | - | - | - | - | - | 84.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 6

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN INABILE

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a 38.901 | 14.000 | 24.000 | 58.000 | 105.000 | 135.000 | 172.000 | 207.000 |
| 38.902 - 43.639 | 5.000 | 20.000 | 53.000 | 97.000 | 130.000 | 169.000 | 202.000 |
| 43.640 - 48.376 | 5.000 | 15.000 | 47.000 | 88.000 | 122.000 | 167.000 | 197.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | 9.000 | 40.000 | 80.000 | 114.000 | 161.000 | 191.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | 8.000 | 34.000 | 66.000 | 103.000 | 148.000 | 176.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | 8.000 | 28.000 | 59.000 | 96.000 | 143.000 | 170.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | 25.000 | 52.000 | 85.000 | 137.000 | 164.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | 25.000 | 47.000 | 74.000 | 130.000 | 158.000 |
| 72.061 - 76.799 | - | - | 22.000 | 43.000 | 65.000 | 124.000 | 153.000 |
| 76.800 - 81.535 | - | - | 22.000 | 43.000 | 61.000 | 98.000 | 146.000 |
| 81.536 - 86.271 | - | - | 22.000 | 37.000 | 61.000 | 78.000 | 116.000 |
| 86.272 - 91.008 | - | - | - | 37.000 | 53.000 | 78.000 | 97.000 |
| 91.009 - 95.744 | - | - | - | 37.000 | 53.000 | 68.000 | 97.000 |
| 95.745 - 100.480 | - | - | - | - | 53.000 | 68.000 | 83.000 |
| 100.481 - 105.215 | - | - | - | - | - | 68.000 | 83.000 |
| 105.216 - 109.951 | - | - | - | - | - | - | 83.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 7

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a 35.744 | - | - | 19.000 | 30.000 | 51.000 | 72.000 | 93.000 |
| 35.745 - 40.479 | - | - | 17.000 | 27.000 | 48.000 | 71.000 | 90.000 |
| 40.480 - 45.217 | - | - | 13.000 | 23.000 | 45.000 | 69.000 | 88.000 |
| 45.218 - 49.954 | - | - | 10.000 | 19.000 | 41.000 | 67.000 | 85.000 |
| 49.955 - 54.692 | - | - | 6.000 | 16.000 | 39.000 | 66.000 | 83.000 |
| 54.693 - 59.429 | - | - | 5.000 | 12.000 | 35.000 | 63.000 | 81.000 |
| 59.430 - 64.165 | - | - | - | 9.000 | 29.000 | 60.000 | 77.000 |
| 64.166 - 68.902 | - | - | - | 5.000 | 23.000 | 56.000 | 73.000 |
| 68.903 - 73.638 | - | - | - | - | 17.000 | 53.000 | 71.000 |
| 73.639 - 78.376 | - | - | - | - | - | 39.000 | 67.000 |
| 78.377 - 83.113 | - | - | - | - | - | - | 52.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat

TABELLA 8

## NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | | | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a | | 38.901 | - | 17.000 | 32.000 | 64.000 | 95.000 | 126.000 | 158.000 |
| 38.902 | - | 43.639 | - | 13.000 | 29.000 | 58.000 | 91.000 | 125.000 | 154.000 |
| 43.640 | - | 48.376 | - | 9.000 | 23.000 | 53.000 | 86.000 | 123.000 | 150.000 |
| 48.377 | - | 53.112 | - | 5.000 | 18.000 | 48.000 | 81.000 | 119.000 | 147.000 |
| 53.113 | - | 57.848 | - | - | 13.000 | 42.000 | 77.000 | 117.000 | 143.000 |
| 57.849 | - | 62.585 | - | - | 8.000 | 37.000 | 72.000 | 114.000 | 140.000 |
| 62.586 | - | 67.323 | - | - | - | 31.000 | 63.000 | 108.000 | 134.000 |
| 67.324 | - | 72.060 | - | - | - | 26.000 | 54.000 | 103.000 | 129.000 |
| 72.061 | - | 76.799 | - | - | - | - | 45.000 | 98.000 | 125.000 |
| 76.800 | - | 81.535 | - | - | - | - | - | 78.000 | 120.000 |
| 81.536 | - | 86.271 | - | - | - | - | - | - | 96.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 9

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più |
| fino a 38.901 | 11.000 | 20.000 | 51.000 | 82.000 | 114.000 | 145.000 | 176.000 |
| 38.902 - 43.639 | 5.000 | 17.000 | 48.000 | 77.000 | 110.000 | 143.000 | 173.000 |
| 43.640 - 48.376 | - | 13.000 | 42.000 | 72.000 | 105.000 | 141.000 | 170.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | 8.000 | 37.000 | 66.000 | 99.000 | 138.000 | 166.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | - | 31.000 | 61.000 | 96.000 | 136.000 | 162.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | - | 26.000 | 55.000 | 90.000 | 132.000 | 158.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | - | 50.000 | 81.000 | 127.000 | 153.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | - | 45.000 | 72.000 | 122.000 | 148.000 |
| 72.061 - 76.799 | - | - | - | - | 63.000 | 116.000 | 144.000 |
| 76.800 - 81.535 | - | - | - | - | - | 96.000 | 139.000 |
| 81.536 - 86.271 | - | - | - | - | - | - | 116.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat

TABELLA 11

## NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| **Reddito familiare annuo (migliaia di lire)** | **Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| fino a 19.953 | - | - | 253.000 | 485.000 | 695.000 | 953.000 | 1.200.000 |
| 19.954 - 24.691 | - | - | 222.000 | 427.000 | 658.000 | 932.000 | 1.163.000 |
| 24.692 - 29.428 | - | - | 179.000 | 369.000 | 606.000 | 916.000 | 1.131.000 |
| 29.429 - 34.163 | - | - | 127.000 | 306.000 | 548.000 | 879.000 | 1.094.000 |
| 34.164 - 38.901 | - | - | 85.000 | 216.000 | 468.000 | 789.000 | 983.000 |
| 38.902 - 43.639 | - | - | 50.000 | 158.000 | 421.000 | 757.000 | 946.000 |
| 43.640 - 48.376 | - | - | 30.000 | 111.000 | 342.000 | 705.000 | 904.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | - | 30.000 | 75.000 | 263.000 | 657.000 | 851.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | - | 25.000 | 50.000 | 199.000 | 615.000 | 825.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | - | 25.000 | 50.000 | 178.000 | 436.000 | 772.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | 25.000 | 45.000 | 178.000 | 299.000 | 567.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | - | 45.000 | 152.000 | 299.000 | 424.000 |
| 72.061 - 76.798 | - | - | - | 45.000 | 152.000 | 256.000 | 424.000 |
| 76.799 - 81.535 | - | - | - | - | 152.000 | 256.000 | 366.000 |
| 81.536 - 86.273 | - | - | - | - | - | 256.000 | 366.000 |
| 86.274 - 91.011 | - | - | - | - | - | - | 366.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998.
I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat. Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto : - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 12

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fino a 23.111 | - | 193.000 | 358.000 | 798.000 | 1.073.000 | 1.403.000 | 1.727.000 |
| 23.112 - 27.849 | - | 154.000 | 319.000 | 721.000 | 1.029.000 | 1.386.000 | 1.683.000 |
| 27.850 - 32.584 | - | 105.000 | 264.000 | 644.000 | 952.000 | 1.359.000 | 1.634.000 |
| 32.585 - 37.321 | - | 45.000 | 198.000 | 561.000 | 880.000 | 1.309.000 | 1.590.000 |
| 37.322 - 42.060 | - | 40.000 | 143.000 | 446.000 | 781.000 | 1.194.000 | 1.441.000 |
| 42.061 - 46.797 | - | 40.000 | 94.000 | 369.000 | 715.000 | 1.150.000 | 1.397.000 |
| 46.798 - 51.533 | - | - | 66.000 | 308.000 | 611.000 | 1.084.000 | 1.342.000 |
| 51.534 - 56.270 | - | - | 66.000 | 264.000 | 506.000 | 1.023.000 | 1.276.000 |
| 56.271 - 61.006 | - | - | 55.000 | 231.000 | 429.000 | 968.000 | 1.238.000 |
| 61.007 - 65.745 | - | - | 55.000 | 231.000 | 396.000 | 732.000 | 1.172.000 |
| 65.746 - 70.483 | - | - | 55.000 | 198.000 | 396.000 | 550.000 | 902.000 |
| 70.484 - 75.219 | - | - | - | 198.000 | 341.000 | 550.000 | 715.000 |
| 75.220 - 79.957 | - | - | - | 198.000 | 341.000 | 473.000 | 715.000 |
| 79.958 - 84.695 | - | - | - | - | 341.000 | 473.000 | 616.000 |
| 84.696 - 89.433 | - | - | - | - | - | 473.000 | 616.000 |
| 89.434 - 94.171 | - | - | - | - | - | - | 616.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998
I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat. Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 13

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| **Reddito familiare annuo (migliaia di lire)** | | | **Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| fino a | | 23.111 | 105.000 | 176.000 | 422.000 | 768.000 | 992.000 | 1.261.000 | 1.518.000 |
| 23.112 | - | 27.849 | 40.000 | 149.000 | 389.000 | 713.000 | 954.000 | 1.239.000 | 1.480.000 |
| 27.850 | - | 32.584 | 35.000 | 110.000 | 345.000 | 647.000 | 893.000 | 1.222.000 | 1.441.000 |
| 32.585 | - | 37.321 | - | 66.000 | 290.000 | 586.000 | 838.000 | 1.184.000 | 1.403.000 |
| 37.322 | - | 42.060 | - | 55.000 | 246.000 | 487.000 | 756.000 | 1.085.000 | 1.287.000 |
| 42.061 | - | 46.797 | - | 55.000 | 208.000 | 432.000 | 706.000 | 1.052.000 | 1.249.000 |
| 46.798 | - | 51.533 | - | - | 186.000 | 383.000 | 624.000 | 1.002.000 | 1.205.000 |
| 51.534 | - | 56.270 | - | - | 186.000 | 344.000 | 541.000 | 953.000 | 1.155.000 |
| 56.271 | - | 61.006 | - | - | 158.000 | 317.000 | 475.000 | 909.000 | 1.122.000 |
| 61.007 | - | 65.745 | - | - | 158.000 | 317.000 | 448.000 | 722.000 | 1.073.000 |
| 65.746 | - | 70.483 | - | - | 158.000 | 273.000 | 448.000 | 573.000 | 853.000 |
| 70.484 | - | 75.219 | - | - | - | 273.000 | 387.000 | 573.000 | 710.000 |
| 75.220 | - | 79.957 | - | - | - | 273.000 | 387.000 | 496.000 | 710.000 |
| 79.958 | - | 84.695 | - | - | - | - | 387.000 | 496.000 | 611.000 |
| 84.696 | - | 89.433 | - | - | - | - | - | 496.000 | 611.000 |
| 89.434 | - | 94.171 | - | - | - | - | - | - | 611.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 14

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fino a 35.744 | - | - | 270.000 | 523.000 | 752.000 | 1.026.000 | 1.295.000 |
| 35.745 - 40.479 | - | - | 237.000 | 462.000 | 714.000 | 1.010.000 | 1.256.000 |
| 40.480 - 45.217 | - | - | 193.000 | 396.000 | 653.000 | 988.000 | 1.218.000 |
| 45.218 - 49.954 | - | - | 143.000 | 330.000 | 593.000 | 949.000 | 1.179.000 |
| 49.955 - 54.692 | - | - | 94.000 | 231.000 | 505.000 | 850.000 | 1.058.000 |
| 54.693 - 59.429 | - | - | 55.000 | 171.000 | 455.000 | 817.000 | 1.020.000 |
| 59.430 - 64.165 | - | - | 30.000 | 121.000 | 367.000 | 762.000 | 970.000 |
| 64.166 - 68.902 | - | - | 30.000 | 77.000 | 285.000 | 713.000 | 921.000 |
| 68.903 - 73.638 | - | - | 25.000 | 55.000 | 219.000 | 663.000 | 888.000 |
| 73.639 - 78.376 | - | - | 25.000 | 55.000 | 191.000 | 471.000 | 833.000 |
| 78.377 - 83.113 | - | - | 25.000 | 45.000 | 191.000 | 322.000 | 607.000 |
| 83.114 - 87.851 | - | - | - | 45.000 | 158.000 | 322.000 | 459.000 |
| 87.852 - 92.588 | - | - | - | 45.000 | 158.000 | 267.000 | 459.000 |
| 92.589 - 97.326 | - | - | - | - | 158.000 | 267.000 | 382.000 |
| 97.327 - 102.064 | - | - | - | - | - | 267.000 | 382.000 |
| 102.065 - 106.802 | - | - | - | - | - | - | 382.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 15

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fino a 38.901 | - | 207.000 | 385.000 | 863.000 | 1.162.000 | 1.518.000 | 1.869.000 |
| 38.902 - 43.639 | - | 167.000 | 345.000 | 782.000 | 1.110.000 | 1.495.000 | 1.823.000 |
| 43.640 - 48.376 | - | 109.000 | 282.000 | 696.000 | 1.029.000 | 1.472.000 | 1.765.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | 46.000 | 213.000 | 610.000 | 955.000 | 1.415.000 | 1.719.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | 40.000 | 150.000 | 483.000 | 840.000 | 1.288.000 | 1.558.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | 40.000 | 104.000 | 403.000 | 771.000 | 1.242.000 | 1.512.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | 69.000 | 334.000 | 661.000 | 1.173.000 | 1.449.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | 69.000 | 282.000 | 546.000 | 1.104.000 | 1.380.000 |
| 72.061 - 76.799 | - | - | 58.000 | 247.000 | 460.000 | 1.047.000 | 1.340.000 |
| 76.800 - 81.535 | - | - | 58.000 | 247.000 | 426.000 | 794.000 | 1.271.000 |
| 81.536 - 86.271 | - | - | 58.000 | 207.000 | 426.000 | 592.000 | 972.000 |
| 86.272 - 91.008 | - | - | - | 207.000 | 357.000 | 592.000 | 771.000 |
| 91.009 - 95.744 | - | - | - | 207.000 | 357.000 | 495.000 | 771.000 |
| 95.745 - 100.480 | - | - | - | - | 357.000 | 495.000 | 644.000 |
| 100.481 - 105.215 | - | - | - | - | - | 495.000 | 644.000 |
| 105.216 - 109.951 | - | - | - | - | - | - | 644.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 16

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| **Reddito familiare annuo (migliaia di lire)** | **Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| fino a 38.901 | 109.000 | 194.000 | 452.000 | 828.000 | 1.067.000 | 1.353.000 | 1.637.000 |
| 38.902 - 43.639 | 40.000 | 160.000 | 417.000 | 765.000 | 1.027.000 | 1.335.000 | 1.592.000 |
| 43.640 - 48.376 | 35.000 | 115.000 | 371.000 | 696.000 | 964.000 | 1.313.000 | 1.552.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | 69.000 | 314.000 | 628.000 | 901.000 | 1.272.000 | 1.511.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | 58.000 | 268.000 | 524.000 | 815.000 | 1.169.000 | 1.386.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | 58.000 | 227.000 | 467.000 | 758.000 | 1.134.000 | 1.345.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | 199.000 | 410.000 | 667.000 | 1.078.000 | 1.299.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | 199.000 | 370.000 | 581.000 | 1.026.000 | 1.243.000 |
| 72.061 - 76.799 | - | - | 166.000 | 341.000 | 512.000 | 975.000 | 1.208.000 |
| 76.800 - 81.535 | - | - | 166.000 | 341.000 | 483.000 | 779.000 | 1.156.000 |
| 81.536 - 86.271 | - | - | 166.000 | 285.000 | 483.000 | 619.000 | 921.000 |
| 86.272 - 91.008 | - | - | - | 285.000 | 405.000 | 619.000 | 762.000 |
| 91.009 - 95.744 | - | - | - | 285.000 | 405.000 | 519.000 | 762.000 |
| 95.745 - 100.480 | - | - | - | - | 405.000 | 519.000 | 638.000 |
| 100.481 - 105.215 | - | - | - | - | - | 519.000 | 638.000 |
| 105.216 - 109.951 | - | - | - | - | - | - | 638.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104 000 per ogni componente oltre il settimo

TABELLA 17

## NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| **Reddito familiare annuo (migliaia di lire)** | **Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| fino a 35.744 | - | - | 209.000 | 330.000 | 560.000 | 790.000 | 1.020.000 |
| 35.745 - 40.479 | - | - | 187.000 | 292.000 | 532.000 | 779.000 | 992.000 |
| 40.480 - 45.217 | - | - | 143.000 | 253.000 | 494.000 | 762.000 | 965.000 |
| 45.218 - 49.954 | - | - | 105.000 | 209.000 | 455.000 | 735.000 | 937.000 |
| 49.955 - 54.692 | - | - | 66.000 | 171.000 | 428.000 | 724.000 | 915.000 |
| 54.693 - 59.429 | - | - | 30.000 | 132.000 | 389.000 | 696.000 | 888.000 |
| 59.430 - 64.165 | - | - | - | 94.000 | 323.000 | 658.000 | 849.000 |
| 64.166 - 68.902 | - | - | - | 55.000 | 257.000 | 619.000 | 805.000 |
| 68.903 - 73.638 | - | - | - | - | 191.000 | 581.000 | 783.000 |
| 73.639 - 78.376 | - | - | - | - | - | 432.000 | 739.000 |
| 78.377 - 83.113 | - | - | - | - | - | - | 569.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 18

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fino a 38.901 | - | 127.000 | 247.000 | 488.000 | 728.000 | 968.000 | 1.209.000 |
| 38.902 - 43.639 | - | 98.000 | 219.000 | 447.000 | 699.000 | 957.000 | 1.180.000 |
| 43.640 - 48.376 | - | 69.000 | 178.000 | 407.000 | 659.000 | 940.000 | 1.151.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | 30.000 | 138.000 | 367.000 | 619.000 | 911.000 | 1.128.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | - | 98.000 | 321.000 | 590.000 | 899.000 | 1.099.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | - | 58.000 | 281.000 | 550.000 | 871.000 | 1.071.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | - | 240.000 | 481.000 | 830.000 | 1.030.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | - | 200.000 | 412.000 | 790.000 | 990.000 |
| 72.061 - 76.799 | - | - | - | - | 343.000 | 750.000 | 961.000 |
| 76.800 - 81.535 | - | - | - | - | - | 595.000 | 921.000 |
| 81.536 - 86.271 | - | - | - | - | - | - | 737.000 |

**Nota:** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998 I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104 000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo

TABELLA 19

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

| **Reddito familiare annuo (migliaia di lire)** | **Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| fino a 38.901 | 81.000 | 150.000 | 390.000 | 630.000 | 871.000 | 1.111.000 | 1.351.000 |
| 38.902 - 43.639 | 30.000 | 127.000 | 367.000 | 590.000 | 842.000 | 1.099.000 | 1.323.000 |
| 43.640 - 48.376 | - | 98.000 | 321.000 | 550.000 | 802.000 | 1.082.000 | 1.300.000 |
| 48.377 - 53.112 | - | 58.000 | 281.000 | 509.000 | 761.000 | 1.059.000 | 1.271.000 |
| 53.113 - 57.848 | - | - | 240.000 | 469.000 | 733.000 | 1.042.000 | 1.242.000 |
| 57.849 - 62.585 | - | - | 200.000 | 423.000 | 692.000 | 1.013.000 | 1.213.000 |
| 62.586 - 67.323 | - | - | - | 383.000 | 623.000 | 973.000 | 1.173.000 |
| 67.324 - 72.060 | - | - | - | 343.000 | 554.000 | 933.000 | 1.133.000 |
| 72.061 - 76.799 | - | - | - | - | 485.000 | 892.000 | 1.104.000 |
| 76.800 - 81.535 | - | - | - | - | - | 737.000 | 1.064.000 |
| 81.536 - 86.271 | - | - | - | - | - | - | 886.000 |

**Nota** Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo

98A4577

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1998.

**Rettifica al decreto rettorale 31 ottobre 1997 recante modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio precedente decreto 31 ottobre 1997, n. 01-1801 con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, inerenti lo statuto della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto rettorale predetto il quale include, per un mero errore materiale, tra le facoltà che provvedono al funzionamento della scuola anche la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Rilevato altresì che l'art. 5, comma 4, del medesimo decreto riproduce il testo normativo dell'art. 2 così come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dell'art. 2 del suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale 31 ottobre 1997, n. 01-1801, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 47 in data 26 febbraio 1998, è rettificato come segue.

Art. 2.

2.1. All'art. 2 viene eliminata la dizione «Scienze matematiche, fisiche e naturali».

2.2. L'art. 5, comma 4, è soppresso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pisa, 12 maggio 1998

*Il rettore:* MODICA

98A4524

## UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 sulla individuazione dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come segue:

Art. 332.

È istituito il diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche.

La durata del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche (G.A.P.) è di tre anni.

Sono titolo di ammissione i diplomi di maturità degli istituti di scuola secondaria di durata quinquennale ed equiparati.

Art. 333.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 334.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche comprendono:

*a)* sei insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 da scegliere tra quelli che compaiono nell'elenco dei settori scientifico-disciplinari individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, secondo la seguente distribuzione:

uno nel settore P01A (economia politica);
uno nel settore P02A (economia aziendale);

uno nel settore N01X (diritto privato);

uno nel settore N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nel settore S01A (statistica);

uno nel settore S04A (matematica per le applicazioni economiche);

*b)* gli insegnamenti caratterizzanti delle aree di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioè:

*Area economica:*

Economia dell'ambiente;
Economia pubblica;
Economia regionale;
Economia sanitaria;
Finanza degli enti locali;
Pianificazione economica territoriale;
Politica economica;
Organizzazione e pianificazione del territorio.

*Area aziendale:*

Economia delle aziende e della amministrazioni pubbliche;
Marketing;
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche;
Revisione aziendale.

*Area giuridica:*

Contabilità di stato;
Diritto amministrativo;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale e degli enti locali.

*Area matematico-statistica:*

Demografia;
Statistica sociale;

*c)* altri insegnamenti attivati in facoltà nelle aree conomica, aziendale, giuridica e matematico-statitica;

*d)* le seguenti lingue straniere moderne: lingua nglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedeca.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori otranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relaione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 335.

Il piano di studi del corso di diploma universitario n G.A.P. comprende sei insegnamenti fondamentali, equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra i aratterizzanti di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 1 luglio 1992 ed altri insegnamenti equivalenti ad un umero compreso tra un minimo di due e un massimo i quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono volti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma ettanta ore di didattica, quelli semestrali comprenono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti — ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 — è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in G.A.P. deve comprendere, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

La struttura didattica competente attiva gli insegnamenti obbligatori, gli insegnamenti caratterizzanti e gli altri insegnamenti nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 12 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 336.

Il diploma universitario in G.A.P. si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero compreso tra un minimo di quattordici e un massimo di sedici annualità, una prova di idoneità in una lingua straniera moderna, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base - secondo il dettato dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e il colloquio finale.

Art. 337.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.

Sempre la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Sempre la struttura didattica competente può stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. Inoltre, la struttura didattica competente può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un «tutor», presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Infine la struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere.

In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 6 e 12 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 338.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità di lingua straniera moderna e di conoscenze informatiche di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con i riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale.

Art. 339.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneità di lingua e di informatica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in G.A.P. e corso di laurea in economia e commercio.

Art. 340.

A tutti i fini del presente ordinamento valgono i settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e recepiti per il corso di laurea in economia e commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 21 aprile 1998

*Il rettore:* MARIGO

98A4525

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 maggio 1998, n. **509289.**

**Contributi finanziari erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1083 e della legge 26 febbraio 1992, n. 212; documentazione della spesa.**

Allo scopo di semplificare il procedimento amministrativo e per meglio collaborare con gli utenti e i loro organismi rappresentativi, i soggetti verso i quali questa amministrazione ha disposto contributi finanziari per sostenere le spese necessarie ad eseguire progetti definiti ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1083 (attività promozionale all'estero di enti, istituti e associazioni) e della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (cooperazione italiana con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale) possono documentare la spesa sostenuta *alternativamente* attraverso l'invio di:

1) copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, fiscalmente regolari, accompagnati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, ed eventuali elaborati di contabilità industriale; a detta documentazione dovrà essere accluso un prospetto riepilogativo;

2) elenco riepilogativo dei suddetti titoli, per capitolo di spesa relativo alle singole azioni; per ciascun titolo deve essere indicato il numero, la data, il soggetto emittente, la sommaria descrizione del bene o servizio acquistato ed il relativo importo al netto dell'IVA (*).

Il soggetto che sceglie di documentare mediante i documenti di cui al precedente punto 2) deve mantenere disponibili gli originali dei documenti di spesa per i controlli che questa amministrazione riterrà opportuno effettuare.

Il soggetto deve trasmettere la documentazione prescelta allegandola ad una dichiarazione della quale si unisce lo schema.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle responsabilità penali, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Questa amministrazione è disponibile a collaborare con gli organismi rappresentativi dei soggetti surrichiamati ai sensi del cap. III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*Il direttore generale delle promozioni, scambi e internazionalizzazione delle imprese*
SARDI DE LETTO

(*) Per legge n. 212/1992: per il personale dipendente anche il numero ore/uomo impiegate e relativo costo medio per singola qualifica.

**(schema di dichiarazione)**

Procedimento amministrativo[1]:

☐ ex legge 212/92

☐ ex legge 1083/54

Rendicontazione della spesa

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ Prov. _____________ il _________________
e residente in _______________________________________ Prov._____________
Via e n. civico _______________________________________ cap. _____________:
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante[2] ________________________ dell'organismo ________________________________________________________ con sede legale in ________________________ Via e n. civico ________________________ cap. ______________
- che il suddetto organismo a seguito della domanda del ____________________ ha ottenuto con decreto del Ministero del Commercio con l'Estero n. _________________ del _______ ai sensi della legge 1083/54 - 212/92[3] l'approvazione del progetto riguardante _______________________________________________________________ e la disposizione di un contributo di Lit. _____________________________,

- che la documentazione finale relativa alle spese dell'esecuzione del progetto ammesse a contributo consistente in[4] ______________________________________________ allegata a questa dichiarazione, fa riferimento ai documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del progetto;
- che tutti i materiali ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati istallati presso l'organismo beneficiario (solo per la legge 212/92)
- che per lo stesso progetto non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie, o comunque concesse da altri Enti o Istituzioni pubbliche/ovvero, sono state ottenute le seguenti agevolazioni: _____________________________________________________________________________________________________________

*Autentica della firma*
(art. 20, legge 15 gennaio 1968, n. 15)

---

[1] barrare la casella d'interesse
[2] presidente, amministratore delegato, ecc.;
[3] cancellare la legge che non interessa;
[4] indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione:
- copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, con accluso prospetto riepilogativo (schema allegato)
- elenco(schema allegato) di fatture e/o altri titoli di spesa/elaborati di contabilità industriale riuniti in capitoli concernenti singole azioni e riportante: numero, data, soggetto emittente, sommaria descrizione del bene o servizio acquistato e importo in lire al netto dell'IVA (per L. 212/92: per il personale dipendente anche il numero ore/uomo impiegate e relativo costo medio per singola qualifica)

- Decreto del Ministero del Commercio con l'estero n ____________ del ____________ - relativo al contributo di lire ____________ alle spese sostenute per realizzare il progetto riguardante ____________________________________________
____________________________________________

- elenco delle fatture e/o degli atri titoli di spesa accompagnati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, (contabili bancarie per i pagamenti in valuta allo scopo di riconoscere il controvalore in lire) ripartito per capitoli di spesa:

L 1083/54

| SPESE PREVENTIVATE | SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE | TITOLO DI SPESA | | | | QUIETANZA DI RIFERIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo.<br><br>A titolo esemplificativo | Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione) | Soggetto emittente, titolo, numero e data | Sommaria descrizione del bene o servizio acquistato, oggetto della spesa sostenuta | Importo netto | Importo IVA | Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc) | Importo * | All. n. (solo in caso di trasmissione dei titoli di spesa) |
| - affitto area/locali/sala conferenze | | | | | | | | |
| - allestimento padiglione/sala conferenze | | | | | | | | |

* In lire (se in valuta indicare anche il cambio)

| SPESE PREVENTIVATE | SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE | TITOLO DI SPESA | | | | QUIETANZA DI RIFERIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - pubblicità/materiale informativo/inserimento Internet | | | | | | | | |
| - corsi di formazione (docenze ecc.) | | | | | | | | |
| - servizi vari (interpretariato ecc,) | | | | | | | | |
| - viaggi | | | | | | | | |
| - soggiorni/albergo/ diaria | | | | | | | | |

- Decreto del Ministero del Commercio con l'estero n ______________ del ______________ - relativo al contributo di lire ______________ alle spese sostenute per realizzare il progetto riguardante ______________________________________________

- elenco delle fatture e/o degli atri titoli di spesa accompagnati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, (contabili bancarie per i pagamenti in valuta allo scopo di riconoscere il controvalore in lire) ripartito per capitoli di spesa:

L. 212/92

| SPESE PREVENTIVATE | SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE | TITOLO DI SPESA | | | | QUIETANZA DI RIFERIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo.<br><br>A titolo esemplificativo | Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione) | Soggetto emittente, titolo, numero e data | Sommaria descrizione del bene o servizio acquistato, oggetto della spesa sostenuta/numero ore/uomo impiegate da personale dipendente | Importo netto** | Importo IVA | Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc) | Importo** | All. n. (solo in caso di trasmissione dei titoli di spesa) |
| A1 RETRIBUZIONI<br>- personale dipendente<br>- esperti | | | | | | | | |

* Per il personale dipendente costo medio ore/giorno per singolo addetto
** In lire (se in valuta indicare anche il cambio)

| SPESE PREVENTIVATE | SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE | TITOLO DI SPESA | | | | QUIETANZA DI RIFERIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Personale locale dipendenti/Esperti locali | | | | | | | | |
| A2 DIARIE | | | | | | | | |
| A3 ORGANIZZAZIONE (descrivere per macrocomparti | | | | | | | | |
| A4 MATERIALI VARI (descrivere per macrocomparti) | | | | | | | | |
| A5 VIAGGI nazionali ed internazionali<br>- aereo<br>- altro (specificare) | | | | | | | | |
| A6 ATTREZZATURE (specificare) | | | | | | | | |
| A7 PUBBLICAZIONI (specificare) | | | | | | | | |
| A8 ALTRI COSTI (specificare) | | | | | | | | |

* Per il personale dipendente costo medio ore/giorno per singolo addetto

** In lire (se in valuta indicare anche il cambio)

**98A4568**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.**

Il giorno 31 maggio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari amministrative per conformarsi alla direttiva 96/65/CE, della Commissione europea, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE, del Consiglio europeo concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e che modifica la direttiva 91/442/CEE della Commissione europea, relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per i bambini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 265 del 18 ottobre 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 95 del 9 dicembre 1996.

Il giorno 31 maggio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 97/53/CE, della Commissione europea, dell'11 settembre 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE, del Consiglio europeo, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 257 del 20 settembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 98 del 22 dicembre 1997.

Il giorno 31 maggio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/19/CE, della Commissione europea, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio europeo, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 96 del 28 marzo 1998.

Il giorno 1° giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/74/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 32 del 3 febbraio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 26 del 16 dicembre 1996.

Il giorno 1° giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 96/94/CE, della Commissione europea, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE, del Consiglio europeo, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 338 del 28 dicembre 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 43 del 9 giugno 1997.

Il giorno 1° giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/37/CE, della Commissione europea, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle denominazioni del settore tessile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 169 del 27 giugno 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 78 del 9 ottobre 1997.

**98A4569**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 29 maggio 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1757,94 |
| ECU | 1941,29 |
| Marco tedesco | 985,56 |
| Franco francese | 293,96 |
| Lira sterlina | 2865,79 |
| Fiorino olandese | 874,42 |
| Franco belga | 47,777 |
| Peseta spagnola | 11,602 |
| Corona danese | 258,71 |
| Lira irlandese | 2484,15 |
| Dracma greca | 5,767 |
| Escudo portoghese | 9,622 |
| Dollaro canadese | 1209,79 |
| Yen giapponese | 12,684 |
| Franco svizzero | 1186,59 |
| Scellino austriaco | 140,06 |
| Corona norvegese | 233,04 |
| Corona svedese | 224,24 |
| Marco finlandese | 324,19 |
| Dollaro australiano | 1098,19 |

**98A4657**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione, del piano di riparto ai creditori e della relazione del comitato di sorveglianza della società Ortogela S.p.a., in l.c.a., in Roma.**

Si comunica che, in data 16 maggio 1998 — giusta autorizzazione in data 24 marzo 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — il commissario liquidatore, avv. Mario Santaroni, ha provveduto al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Roma, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione, del priano di riparto ai creditori e della relazione del comitato di sorveglianza, della società Ortogela S.p.a., in l.c.a., avente sede legale in Roma, costituita con atto in data 24 aprile 1981 del dott. Gianfranco Condemi notaio in Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 9743/86 ed avente codice fiscale 01097770927, partita IVA 07951390587.

**98A4572**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE

**Intesa di programma per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale e occupazionale dei siti minerari della Sardegna e dei siti vulcanici delle isole Eolie di interesse naturalistico e storico-culturale.**

Il Ministro sen. Edo Ronchi, per il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato on. Willer Bordon, per il Ministero dei beni culturali, il Sottosegretario di Stato on. Salvatore Ladu, per il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il presidente Federico Palomba, per la regione autonoma della Sardegna, l'assessore Carmelo Briguglio, per la regione siciliana;

Considerata la grave crisi economico, sociale, occupazionale della Sardegna, e in particolare dei territori interessati da processi di dismissione di attività mineraria;

Vista l'intesa «Stato regione autonoma della Sardegna» sottoscritta in data 21 aprile 1997, nella quale il Governo si impegna a porre in essere, in tempi brevi, iniziative volte allo sviluppo socio-economico ed occupazionale dell'isola nel suo complesso;

Visto il documento di «Programmazione negoziata per la ricostruzione economica e lo sviluppo del Sulcis-Iglesiente-Guspinese-Villacidrese», stipulato tra regione autonoma della Sardegna, enti locali e organizzazioni sindacali del territorio siglato il 21 aprile 1997;

Visti gli accordi di programma in data 28 ottobre 1996, 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, riguardanti la concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi, ad interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della regione Sardegna ed a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle attività minerarie;

Visto il verbale relativo all'accordo per adeguamento ambientale della Centrale ENEL Sulcis, gruppi 1 e 2, siglato l'11 giugno 1997 da Ministero industria, Ministero ambiente, regione Sardegna, amministrazione provinciale di Cagliari, CGIL-CISL-UIL regionali, nel quale all'art. 6 è esplicitamente prevista la promozione di un progetto L.S.U. finalizzato ad interventi connessi alla prevista realizzazione di un parco geominerario,a cura del Ministero dell'ambiente in stretto raccordo con i Ministeri del lavoro e dell'industria;

Vista la legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, che istituisce l'Ente minerario sardo, che attribuisce (Art. 1) all'Ente competenze esclusive di coordinamento delle attività minerarie in Sardegna;

Visto l'accordo quadro siglato in data 18 giugno 1997 tra la regione Sarda e CGIL-CISL-UIL regionali nel quale si stabilisce l'istituzione del presidio minerario in vista della progressiva e definitiva sospensione delle produzioni delle miniere dell'Iglesiente;

Vista la lettera di intenti, sottoscritta in data 19 maggio 1997 tra Direzione generale cooperazione allo sviluppo del Ministero affari esteri, l'Ente minerario sardo, l'Università di Cagliari, l'ENEA, l'ANPA e l'ICS dell'UNIDO per la realizzazione nelle aree minerarie dismesse della Sardegna di un Centro internazionale per la formazione di tecnici minerari e ambientali dei Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 che approva il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente e la successiva intesa programmatica tra Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 7 luglio 1995 per l'attuazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente;

Vista l'intesa di programma stipulata in data 25 gennaio 1997, tra il Ministero dell'ambiente, la regione autonoma della Sardegna e l'Ente minerario sardo, per gli interventi finalizzati al disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese;

Vista la delibera della giunta regionale della Sardegna del 25 luglio 1997 (30/6) con la quale l'Ente minerario sardo è stato incaricato di predisporre la documentazione tecnico-scientifica da presentare all'UNESCO assieme all'istanza per il riconoscimento del valore internazionale delle aree minerarie di interesse ambientale e storico-culturale, di seguto indicate come parco geominerario della Sardegna, nonché per la predisposizione di un piano di fattibilità del «Parco geominerario della Sardegna», per il quale è stato individuato un primo stanziamento di lire 2.350 milioni;

Vista l'istanza per l'ottenimento da parte dell'UNESCO della dichiarazione per il riconoscimento di «valore internazionale» del patrimonio geominerario della Sardegna, trasmessa dalla regione Sarda alla commissione italiana UNESCO, in data 23 settembre 1997;

Vista la nota in data 6 ottobre 1997, del Ministero degli affari esteri relativa all'inoltro della formale proposta e della documentazione tecnico-scientifica alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO (Parigi), a seguito della nota della commissione italiana UNESCO, con la quale si esprime il parere ampiamente favorevole all'iniziativa, di inserire il patrimonio geominerario della Sardegna, quale primo esemplare contributo, nella costituenda «Rete mondiale di geositi».

Visto il progetto di lavori socialmente utili (LSU) predisposto congiuntamente dal Ministero dell'ambiente, la regione autonoma della Sardegna, la regione siciliana, l'Ente minerario sardo (EMSA) e il comune di Lipari, allegato alla presente intesa;

Considerato che la proposta avanzata dalla delegazione italiana in sede di assemblea generale dell'UNESCO per il riconoscimento di valore internazionale del Parco geominerario della Sardegna, è stata recepita in data 5 novembre 1997, quale primo emblematico esemplare da inserire nella «Rete mondiale dei geositi-geoparchi» di nuova istituzione;

Atteso che il progetto di sviluppo fondato sul recupero delle risorse ambientali e sulla valorizzazione del patrimonio archeologia industriale e di cultura mineraria presente in Sardegna è stato già avviato con concrete azioni e iniziative, delle quali sopra si sono evidenziate quelle di maggiore rilevanza, al fine di garantire una prospettiva economica e di lavoro, con caratteri di stabilità, attraverso un processo di valorizzazione e al contempo di trasformazione della cultura industriale sarda;

Tutto ciò premesso e considerato, le amministrazioni come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente «Intesa di programma» ai sensi della legge del 28 agosto 1989, n. 305;

Art. 1.

*Premesse*

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

*Oggetto dell'intesa*

La presente intesa ha come oggetto:

il coordinamento e la realizzazione di un piano pluriennale di interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale e occupazionale dei siti minerari della Sardegna di interesse naturalistico e storico-culturale, di seguito indicati come parco geominerario della Sardegna e siti minerari e vulcanologici della regione siciliana limitatamente al territorio del comune di Lipari, di seguito indicati come parco vulcanologico di Lipari;

il coordinamento e la realizzazione delle iniziative preliminari che a questo fine le amministrazioni firmatarie, porranno in essere;

la creazione di attività stabili e durature per mantenere ed aumentare i livelli occupazionali delle aree interessate.

Art. 3.

*Scopi dell'intesa*

Scopi dell'intesa sono:

*a)* la predisposizione del progetti integrati relativi al «Parco geominerario della Sardegna» ed al «Parco vulcanologico di Lipari»;

*b)* l'attuazione del progetto interregionale L.S.U.;

*c)* la costituzione del presidio minerario della Sardegna;

*d)* l'istituzione di un Centro internazionale per la formazione di tecnici minerari e ambientali per i Paesi in via di sviluppo (PVS);

*e)* interventi urgenti.

Art. 4.

*Piano pluriennale di interventi*

Al fine di predisporre i progetti integrati necessari a realizzare il «Parco geominerario della Sardegna» ed il «Parco vulcanologico di Lipari», tenendo conto, per gli aspetti rilevanti, degli interventi identificati nell'ambito del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente e di quelli individuati nell'ambito del piano per il disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, regione autonoma della Sardegna, la regione siciliana ed il Ministero dell'ambiente si impegnano:

a coordinare le attività di studio e progettazione già in essere a tale fine;

a concorrere per quanto di competenza e nel rispetto dei vincoli di bilancio alle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

Art. 5.

*Progetto interregionale L.S.U.*

Il Ministero dell'ambiente, la regione autonoma della Sardegna e la regione siciliana:

approvano il progetto di L.S.U. allegato alla presente intesa;

individuano quali soggetti attuatori del progetto, l'Ente minerario sardo (EMSA) ed il comune di Lipari;

confermano gli impegni finanziari individuati nel progetto e di seguito riportati:

Ministero dell'ambiente 2.000 milioni di lire;

regione autonoma della Sardegna 2.673 milioni di lire;

regione siciliana 125 milioni di lire;

comune di Lipari 48 milioni di lire,

confermano la valenza strategica del progetto per la realizzazione del «Parco geominerario della Sardegna» e del «Parco vulcanologico di Lipari», essendo contenute in esso le necessarie attività preliminari e propedeutiche.

Art. 6.

*Presidio minerario*

La regione autonoma della Sardegna entro centoventi giorni dalla stipula della presente intesa si impegna ad elaborare attraverso l'Ente minerario sardo uno studio di fattibilità per la realizzazione del «Presidio minerario» a scopi scientifici, didattici, formativi, culturali e turistici che dovrà essere istituito a seguito della fermata delle attività produttive degli ultimi cantieri minerari ancora in esercizio e nel quale dovranno trovare stabile impiego una parte dei minatori attualmente alle dipendenze di diverse società dello stesso Ente minerario sardo;

Il complesso dei cantieri e delle strutture del presidio minerario, dovranno rappresentare i primi concreti riferimenti di carattere «ecomuseale» del «Parco geominerario della Sardegna».

Art. 7.

*Centro internazionale per la formazione di tecnici minerari e ambientali provenienti da Paesi in via di sviluppo*

I Ministeri dell'ambiente, dell'industria commercio e artigianato, la regione autonoma della Sardegna e la regione siciliana si impegnano a predisporre entro sei mesi dalla stipula della presente intesa il progetto di dettaglio del Centro internazionale per la formazione di tecnici minerari e ambientali provenienti da Paesi in via di sviluppo, delle sue strutture ed a contribuire ciascuno per le sue competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio alle risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione.

I percorsi formativi del Centro e le altre attività con valenza internazionale saranno attuate di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

*Interventi urgenti*

Le «amministrazioni» verificano la possibilità di intervenire con urgenza, a valere sulla legislazione vigente, con progetti ed opere di risanamento ambientale, tutela e conservazione degli immobili e dei siti minerari e vulcanici, appartenenti alle aree oggetto dell'intesa.

Il Ministero dell'ambiente si impegna a concorrere alle spese per la progettazione esecutiva di uno o più interventi urgenti nel limite di lire 400 milioni.

Art. 9.

*Comitato tecnico di coordinamento*

Al fine di coordinare la realizzazione degli interventi oggetto della presente intesa è costituito, tra le amministrazioni firmatarie, un apposito comitato tecnico di coordinamento.

Il comitato, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente entro trenta giorni dai termini di validità del presente atto, ha sede presso il Ministero dell'ambiente ed è presieduto dal direttore generale del servizio IAR.

Ogni amministrazione partecipante designa un membro effettivo ed uno supplente. Sono compiti del comitato:

la vigilanza sulla esecuzione delle attività oggetto della presente intesa;

assicurare il coordinamento tra le diverse amministrazioni firmatarie.

Per l'espletamento delle sue funzioni il comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita dai soggetti attuatori e istituita con delibera del comitato.

Art. 10.

*Trasferimenti*

Le risorse finanziarie individuate all'art. 5 saranno trasferite dal Ministero dell'ambiente, dalla regione autonoma della Sardegna e dalla regione siciliana, ai soggetti attuatori nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero del lavoro.

Le risorse finanziarie individuate all'art. 8 sono trasferite dal Ministero dell'ambiente ai soggetti attuatori nei trenta giorni successivi all'individuazione dei progetti di interventi urgenti da parte del comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 9.

Art. 11.

*Attuatori*

Le amministrazioni come in precedenza costituite individuano come soggetti attuatori della presente intesa, oltre a quelli individuati all'art. 5, l'EMSA ed il comune di Lipari che al fine di una espressa e formale accettazione sottoscrivono in calce il presente atto.

Art. 12.

*Conformità degli interventi con la legislazione vigente*

Le parti dichiarano che gli interventi concordati con questo atto verranno comunque realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, in conformità alla normativa urbanistica, ai vincoli storico paesistici ed alle altre norme rilevanti.

Art. 13.

*Attività di controllo e vigilanza*

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto varranno i principi e le disposizioni previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dalla delibera CIPE 21 dicembre 1993.

Art. 14.

*Validità dell'intesa*

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1997

*Il Ministro dell'ambiente*
RONCHI

p. *Il Ministro per i beni culturali*
BORDON

p. *Il Ministro dell'industria*
LADU

*Per la regione autonoma della Sardegna*
PALOMBA

*Per la regione siciliana*
BRIGUGLIO

*Registrata alla Corte dei conti il 9 aprile 1998*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 22*

**98A4526**

## UNIVERSITÀ DI SIENA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A4570**

## UNIVERSITÀ DI FIRENZE

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza:*

un posto per il settore scientifico-disciplinare N17X (Diritto penale) e per la disciplina «Diritto penale dell'economia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A4571**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 aprile 1998 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 20, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Bangladesh: Taka .............. » *36,627*», leggasi: «Bangladesh: Taka .............. » *38,627*».

**98A4573**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari *contenenti i provvedimenti legislativi*:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

**Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 585.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

*Integrando con la somma di* L. 150.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 451.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 270.000 |
| *Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione* | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 5 0 9 8 *

**L. 1.500**